

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 015/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 31 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALC. TROIANIELLO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MODENA/BOLOGNA DEL 24.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Troianello Gennaro dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. SCOGNAMILLO STEFANO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/BENEVENTO DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014)

La C.S.A., visto l'art. 35.1.2. C.G.S. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta al calc. Scognamillo Stefano disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico per gli adempimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 31 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio